



IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

IL GIUDICE

nel procedimento iscritto al n. r.g. 9986/2026;

promosso da

 (avv. VALERI DANIELE);

parte reclamante

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTO DI AGRIGENTO, in persona del Prefetto pro
tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

parte reclamata

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 21 luglio 2026, il reclamante ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 avverso il provvedimento adottato dal Prefetto di Agrigento, prot. n. 0073002 del 6 luglio 2026, con il quale, a seguito dell'applicazione della procedura accelerata di frontiera, egli è stato autorizzato a risiedere esclusivamente presso il Centro Sikania di Siculiana per un periodo massimo di dodici settimane decorrenti dalla registrazione della domanda di protezione internazionale. Il provvedimento trovava fondamento nella determina adottata in pari data dal Presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di



Palermo - Sezione di Agrigento, che aveva disposto l'esame della domanda mediante procedura accelerata di frontiera ai sensi degli artt. 43, 45 e 54 del Regolamento (UE) 2024/1348.

A sostegno del reclamo il ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'invalidità della comunicazione del provvedimento impugnato e la conseguente tempestività dell'impugnazione, la violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale ed europea, l'illegittimità della determina applicativa della procedura di frontiera, la mancata considerazione delle esigenze particolari di accoglienza emerse durante lo screening, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-ter d.lgs. 142/2015. Ha pertanto chiesto la revoca del provvedimento impugnato.

Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Agrigento, eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire conseguente al sopravvenuto rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, nonché, in via subordinata, la tardività del reclamo. Nel merito hanno contestato le argomentazioni svolte dal reclamante e chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in vista dell'udienza del 6 agosto 2026, la difesa del reclamante ha ulteriormente insistito sulla tempestività del reclamo, ribadendo che il ricorrente avrebbe acquisito effettiva conoscenza della possibilità di proporre impugnazione soltanto dopo il colloquio con il difensore avvenuto in data 16 luglio 2026. Ha inoltre rappresentato che, nelle more del presente procedimento, il reclamante aveva impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale ottenendo, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 35-ter d.lgs. 25/2008, un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego, sostenendo che tale circostanza comportasse il venir meno del regime della procedura di frontiera e il riconoscimento del diritto ad entrare e permanere nel territorio nazionale.

All'udienza del 6 agosto 2026 il difensore del reclamante, non comparso in quanto si trovava in località italiana incompatibile con la presenza presso lo studio del difensore medesimo, ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, evidenziando in particolare l'irregolarità delle modalità attraverso le quali il provvedimento era stato comunicato e ribadendo che il ricorrente aveva ottenuto la sospensione del provvedimento della Commissione Territoriale; il procedimento è stato quindi trattenuto in decisione.

2. Motivi della decisione

2.1. Sulla tempestività del reclamo

L'eccezione di tardività formulata dall'Amministrazione non merita accoglimento.



Ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 1, d.lgs. 142/2015 il reclamo deve essere proposto entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha prodotto il verbale datato 6 luglio 2026 dal quale risulta che il provvedimento sarebbe stato consegnato al reclamante presso il Centro Sikania con l'assistenza di un interprete di lingua araba.

Tale documentazione, tuttavia, non consente di verificare quale sia stato l'effettivo contenuto della comunicazione resa all'interessato.

Il verbale si limita infatti ad attestare, mediante formula generica e prestampata, che il ricevente avrebbe compreso il contenuto del provvedimento, senza specificare quali informazioni siano state concretamente trasmesse, quali parti dell'atto siano state tradotte, se siano state illustrate le modalità e i termini di impugnazione ovvero le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso.

Tale profilo assume particolare rilievo alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1348.

L'art. 8 del regolamento prevede infatti che il richiedente sia informato, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda, dei propri diritti e obblighi procedurali e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi. Analogamente, il considerando n. 28 e il considerando n. 31 del medesimo regolamento sottolineano la necessità che tali informazioni siano fornite in modo tempestivo ed effettivamente comprensibile al richiedente.

La documentazione prodotta dall'Amministrazione prova quindi la consegna materiale del provvedimento, ma non consente di verificare l'effettivo assolvimento degli obblighi informativi imposti dal diritto dell'Unione né di accertare il momento in cui il reclamante abbia acquisito una conoscenza effettiva dell'atto e del relativo rimedio impugnatorio.

Né può assumere rilievo decisivo la circostanza, dedotta dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'ente gestore avrebbe comunicato alla Prefettura l'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di elemento che attesta esclusivamente la trasmissione materiale dell'atto ma non consente di verificare l'effettiva conformità della comunicazione agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale ed europea.

In assenza di elementi probatori di segno contrario, deve pertanto attribuirsi rilievo alla prospettazione del reclamante secondo cui egli avrebbe acquisito piena conoscenza del contenuto del provvedimento



e della possibilità di impugnarlo soltanto successivamente, in data 16.07.2026, allorché ebbe accesso all'assistenza difensiva.

Ne consegue che il reclamo depositato il 21 luglio 2026 deve ritenersi tempestivamente proposto.

2.2. Sull'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse

Non è fondata neppure l'eccezione secondo cui il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale avrebbe determinato, già prima della proposizione del reclamo, l'automatica cessazione degli effetti del provvedimento prefettizio.

L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico è stata adottata quale misura funzionale alla procedura di frontiera. La conclusione della fase amministrativa non coincide, tuttavia, necessariamente con il venir meno di tale procedura, la cui disciplina contempla anche la fase giurisdizionale relativa al diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato. Del resto, l'Amministrazione non ha prodotto un atto di revoca del provvedimento ex art. 5-ter né una formale dichiarazione di cessazione dei suoi effetti.

La persistente operatività concreta della misura è confermata dal fatto che, alla data dell'udienza, il reclamante si trovava ancora presso il Centro Sikanìa e osservava un obbligo di rientro serale. Sussisteva pertanto, al momento della proposizione del reclamo e sino alla sopravvenienza di seguito esaminata, un interesse attuale alla decisione.

2.3. Nel merito

Il reclamo è fondato nei termini che seguono.

Con il presente reclamo il ricorrente ha chiesto *“annullare il provvedimento adottato dal Prefetto di Agrigento con Prot. 0066354 del 18.06.2026 e pertanto riconoscere il diritto del sig. [REDACTED] ad accedere al territorio nazionale in qualità di richiedente asilo”*.

Dagli atti risulta che, nel giudizio proposto avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, è stata sospesa l'efficacia del diniego, è stato riconosciuto al ricorrente il diritto di rimanere sul territorio nazionale ed è stata disposta la trattazione del giudizio secondo il rito ordinario. Tale sopravvenienza ha determinato la fuoriuscita del richiedente dalla procedura di frontiera e il venir meno della finzione di non ingresso che costituiva il presupposto del provvedimento prefettizio.

La sopravvenienza non comporta una mera cessazione della materia del contendere.

Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, infatti, quando la sopravvenienza di un fatto suscettibile di incidere sull'interesse ad agire sia allegata da una sola parte, il suo



apprezzamento non può automaticamente concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere; al contrario, ove essa abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, il suo rilievo può dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto fatto valere e quindi, per tale aspetto, ad una decisione di accoglimento della domanda (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021, Rv. 661966 - 01).

Tale è la situazione che ricorre nel presente giudizio.

Il provvedimento impugnato è stato adottato esclusivamente in ragione dell'assoggettamento del richiedente alla procedura accelerata di frontiera e della conseguente applicazione della finzione di non ingresso prevista dal Regolamento (UE) 2024/1348. Dal tenore stesso del provvedimento emerge che l'autorizzazione a risiedere nel luogo specificamente individuato costituisce la conseguenza dell'applicazione della procedura di frontiera e della mancata autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale.

La successiva affermazione del diritto del ricorrente ad entrare e permanere nel territorio dello Stato ha quindi fatto venir meno il presupposto giuridico sul quale l'atto impugnato trovava fondamento.

Ne deriva che il diritto sostanziale fatto valere con il presente reclamo deve ritenersi ormai accertato, poiché il ricorrente è stato riconosciuto titolare proprio della posizione giuridica incompatibile con la permanenza del regime introdotto dal provvedimento ex art. 5-ter.

Il provvedimento giurisdizionale ha attribuito al reclamante proprio tale posizione, facendo venir meno il presupposto sul quale l'atto impugnato era esclusivamente fondato.

Il provvedimento del Prefetto richiama infatti la previa determina di applicazione della procedura accelerata obbligatoria di frontiera, la mancata autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e l'art. 54 del Regolamento (UE) 2024/1348. Venuta meno la procedura di frontiera, non residua una base giuridica autonoma per mantenere l'autorizzazione a risiedere esclusivamente presso il Centro Sikania.

Ne consegue che il diritto sostanziale fatto valere deve ritenersi accertato e che il provvedimento ex art. 5-ter d.lgs. 142/2015 deve essere revocato; restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione prospettati nel reclamo.

2.4. Sulla questione di legittimità costituzionale



Non emergono elementi per affermare che il provvedimento impugnato debba essere qualificato come misura limitativa della libertà personale, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta.

Il contenuto testuale dell'atto si limita infatti ad autorizzare il richiedente a risiedere presso una determinata struttura di accoglienza per il periodo necessario all'esame della domanda e non contiene prescrizioni coercitive assimilabili al trattenimento amministrativo.

Il provvedimento non dispone una permanenza continuativa nella struttura, non prevede specifici obblighi coercibili di fare o non fare e non reca prescrizioni dalle quali possa desumersi, in via immediata, una compressione della libertà personale.

3. Sulle spese

La novità della disciplina introdotta dal d.l. n. 100/2026, l'oggettiva complessità delle questioni interpretative e la definizione del giudizio in ragione di una sopravvenienza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- accoglie il reclamo e revoca il provvedimento adottato dal Prefetto di Agrigento ai sensi dell'art. 5-ter d.lgs. 142/2015 nei confronti del reclamante;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.

Così deciso in Palermo, il 12/08/2026

Il Giudice

Michele Guarnotta

